

DECRETO CURA ITALIA: quali indicazioni fornire ad autonomi e COCOCO?

Il Decreto-legge del 17/03/2020 ha introdotto una serie di indennità dirette a determinate categorie di lavoratori tra cui i titolari di partita iva ed i collaboratori coordinati e continuativi con riferimento ai quali non è operativa la cassa integrazione (sul tema ci siamo già soffermati in Arsea Comunica n. 48 del 19/03/2020).

L'INPS è intervenuto con il Messaggio n. 1288 del 20/03/2020 per offrire alcuni chiarimenti.

Come si presenta l'istanza?

La prima indicazione da dare è che i lavoratori interessati al fine di ricevere l'indennità dovranno presentare la domanda all'INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it.

Le domande **saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.**

Per accedere al portale INPS è necessario essere dotati del PIN.

L'INPS, con il messaggio n. 1381 del 26/3/2020, ha adottato modalità semplificate per acquisirlo. Chi non fosse pertanto in possesso già delle credenziali di accesso (PIN dispositivo rilasciato dall'Inps, SPID di livello 2 o superiore; Carta di Identità Elettronica 3.0; Carta Nazionale dei Servizi) dovrà richiederlo ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti strade:

a) utilizzando il servizio "Richiesta PIN» alla pagina <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do> del sito dell'Istituto www.inps.it;

b) chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Il PIN arriva via SMS o via e-mail: è un codice di otto cifre che può essere – in questo caso - immediatamente utilizzato in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line per le richieste di indennità professionisti e COCOCO in gestione separata INPS e in gestione lavoratori dello spettacolo così come per accedere al bonus baby sitting.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

È vero che chi prima arriva?

L'INPS, sul proprio sito istituzionale, evidenzia che diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le domande **non saranno presentate in un "click day"**, inteso come

finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Le **domande quindi saranno aperte a tutte ci sarà un giorno di inizio**, con un click. Su questa formula – dichiara l'Istituto - c'è stato purtroppo un grande fraintendimento.

Chi può accedere a queste indennità?

Rispetto alla platea dei soggetti potenzialmente interessati, l'INPS ricorda che si tratta di:

1) ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS IN QUALITÀ DI:

a) liberi professionisti (con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.);

b) collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

2) Iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria nelle seguenti gestioni:

a) artigiani;

b) commercianti;

c) coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

3) Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (l'INPS si riserva l'opportunità di specificare in circolare le attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

4) Lavoratori agricoli.

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

a) possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;

b) non siano titolari di pensione.

5) Lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- b) che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- c) detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Svolgo diverse attività lavorative: posso cumulare le indennità?

No: le indennità in esame non sono tra esse cumulabili.

Percepisco il reddito di cittadinanza: posso accedere all'indennità?

No per espressa indicazione della norma.

Arsea Comunica n. 56 del 26/03/2020

Sul sito www.arseasrl.it sono presenti ulteriori approfondimenti sul tema. Se trovi le informazioni utili, valuta l'abbonamento al servizio.

Per informazioni <http://arseasrl.it/elencoAbbonamenti>

Lo staff di Arsea